

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 18 DEL 24.3.2026

- **Letto ed esaminato** il referto relativo alla riunione di pugilato PRO svoltasi in data 07 marzo 2026 a Milano, unitamente alla documentazione e alle eventuali segnalazioni successive pervenute a questo Ufficio relative a presunte violazioni della normativa sportiva antidoping;
- **Preso atto** che i fatti segnalati attengono esclusivamente alla materia del doping e alla violazione delle relative norme;

Considerato che:

1. L'ambito di applicazione del Regolamento di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.) e, di conseguenza, la competenza degli Organi di Giustizia federali, sono tassativamente definiti dal regolamento stesso.
2. L'articolo 1, comma 7, del "Regolamento di Giustizia", approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera N. 297 dell'11.09.2023, statuisce in modo inequivocabile l'esclusione della materia antidoping dalla giurisdizione degli organi di giustizia della F.P.I. Tale articolo dispone testualmente: *Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping, né agli organi competenti per l'applicazione delle relative sanzioni. Per tali giudizi si rinvia alle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I.*
3. La disposizione citata configura un chiaro e insuperabile difetto di competenza funzionale di questo Giudice Sportivo Nazionale, e di tutti gli organi di giustizia federali, a conoscere e decidere in merito a procedimenti disciplinari che abbiano ad oggetto la violazione delle norme sportive antidoping.
4. A ulteriore e definitiva conferma, l'articolo 58 del medesimo Regolamento di Giustizia, rubricato "Doping", ribadisce il rinvio a una fonte esterna e specializzata, prevedendo che: *In caso di doping, ovvero di uso di sostanze o metodi vietati, si applicano le norme Sportive Antidoping.*
5. La competenza a procedere, accertare e sanzionare le violazioni in materia di doping è, pertanto, devoluta in via esclusiva agli organi preposti nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale, specificamente individuati dalle Norme Sportive Antidoping (NSA) del CONI, quali la Procura Nazionale Antidoping e il Tribunale Nazionale Antidoping.
6. La stessa normativa federale impone una netta separazione di competenze, prevedendo unicamente un dovere di collaborazione tra la Procura Federale e la Procura Antidoping del C.O.N.I., come specificato sia all'art. 1, comma 7, sia all'art. 49 del Regolamento di Giustizia, a riprova che la titolarità dell'azione disciplinare in materia di doping non appartiene agli organi della F.P.I.
7. Alla luce di quanto sopra, questo Giudice Sportivo Nazionale non può adottare alcun provvedimento di merito, né istruttorio né sanzionatorio, in relazione ai fatti segnalati, dovendosi limitare a una pronuncia meramente processuale che dichiari la propria incompetenza.

Per questi motivi, visto l'art. 1, comma 7, e l'art. 58 del Regolamento di Giustizia F.P.I. [Regolamento Giustizia approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera N. 297 dell'11.09.2023],

P.Q.M.

dichiara

il non luogo a procedere in relazione ai fatti segnalati, per assoluto difetto di competenza funzionale di questo Giudice Sportivo Nazionale in materia di antidoping.

dispone

la trasmissione degli atti alla Segreteria Generale, qualora non ne fosse a conoscenza e non vi abbia già provveduto, informi senza indugio la Procura Nazionale Antidoping presso NADO Italia per le valutazioni e le iniziative di sua esclusiva competenza.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini